

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3310 del 13/09/2016
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA TITOLARE: CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETÀ COOPERATIVA CODICE PRATICA N. BO15A0068
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3391 del 13/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA

TITOLARE: CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETÀ COOPERATIVA

CODICE PRATICA N. BO15A0068

FUNZIONARI ESTENSORI: CAPPELLI MARIA ASSUNTA; CIBIN UBALDO

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali, con cui sono state conferite allo scrivente Gianpaolo Soverini le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;
- la Disposizione Dirigenziale PGBO/2016/15040 del 09/08/2016 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi conclusivi relativi ai procedimenti di competenza, in caso di assenza o momentaneo impedimento del Dirigente Responsabile all'assunzione degli atti di ordinaria e standardizzata amministrazione attinenti all'Unità operativa assegnata;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

dato atto che, con istanza presentata in data 30/12/2015 e protocollata con il n. 893700, il Sig. Gabriele Cristofori, legale rappresentante pro-tempore della Ditta Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, Partita I.V.A. 00305880379, con sede legale a San Giorgio di Piano in Via Centese, 5/3, ha chiesto la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola (pratica n. BO15A0068), con una portata massima di 3 l/s, da un pozzo esistente in Comune di Ozzano dell'Emilia, in località Ponte Rizzoli, su terreno distinto al NCT al foglio 19, mappale 511, di profondità massima di m 192 e diametro della colonna mm 219 (codice risorsa BOA3352), equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 3 KW e portata di esercizio di 3 l/s;

considerato che la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al Titolo II del RR 41/2001;

dato atto che:

- sono state trasmesse le attestazioni di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari ad € 188,00;

- a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 45 in data 24/02/2016, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

- la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;

preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 24/03/2016 con il n. 210299, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del Dlgs n. 152/2006, espresso in senso positivo a condizione che siano messe in atto le misure previste sul risparmio idrico e indicate nelle norme del PTA per ridurre gli emungimenti da falda;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR n.41/2001 in data 15/02/2016 con il prot. n.93232, che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 124/2015;

considerato che, ai fini del calcolo del canone, l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è assimilabile a quello di irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a), della LR n.3/1999;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- dei canoni di concessione per gli anni 2016 -2025 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad € 81,00;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla Ditta Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, Partita I.V.A. 00305880379, con sede legale a San Giorgio di Piano in Via Centese, 5/3, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso irrigazione agricola, mediante un pozzo esistente in Comune di Ozzano dell'Emilia, su terreno distinto nel NCT al foglio 19, mappale 511, avente profondità di m. 192 e diametro di mm 219 (risorsa BOA3352), equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 3 kw;

2) di fissare la quantità d'acqua da prelevare nella portata max di l/s 3, per un volume annuo complessivo non superiore a mc 3000;

3) di fissare **la scadenza** della concessione **alla data del 31/12/2025**;

4) che la concessione si intende rilasciata a titolo personale al soggetto ivi indicato, qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, dovrà essere comunicato alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

5) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

6) che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, visionato e accettato dal richiedente, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

7) di fissare il **canone annuale** in € 8,10 per **l'anno 2016** e in € 72,90 per tutti i successivi 9 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 81,00** da versarsi in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione **anticipatamente** al ritiro del presente atto;

8) di fissare l'importo della **cauzione** in € 250,00 da **versarsi anticipatamente** al ritiro del presente atto;

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Per Gianpaolo Soverini

firma la P.O. Delegata Ubaldo Cibin

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta con istanza protocollata agli atti in data 30/12/2015 con il n. 893700, dalla Ditta Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, Partita I.V.A. 00305880379, con sede legale a San Giorgio di Piano in Via Centese, 5/3.

Art.1

Descrizione delle opere di presa, modalità di esecuzione dei lavori, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso del medesimo.

La derivazione si effettua con le seguenti modalità:

A) il prelievo avviene da un pozzo avente un diametro interno di mm 219 ed una profondità di m 192 dal piano di campagna, ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia, sul terreno distinto nel NCT al foglio 19, mappale 511, nel punto di coordinate UTM RER X 701.631, Y 926.188;

B) la risorsa è derivata mediante pompa sommersa di potenza 3 KW, con una portata massima di 3 l/s, per un volume annuo complessivo non superiore a mc 3000 ed è utilizzata per uso irrigazione agricola; ai fini del calcolo del canone, l'uso è assimilabile a quello di irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a), della LR n.3/1999;

C) ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura, che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

Art.2

Modalità e casi di sospensione del prelievo dell'acqua

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura il divieto di derivare acqua anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione.

Art.3

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità del pozzo il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivi prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a rilasciare un duplicato dello stesso.

È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza del diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.4

Durata della concessione

La concessione, ai sensi della DGR n.787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2025** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura di dichiarare la decadenza della concessione o di revocarla anticipatamente ai sensi degli artt.32 e 33 del RR4 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' anche facoltà della Struttura provvedere alla revisione dell'utenza, disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.22 del Dlgs n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art.48 del RR 41/2001.

Art.5

Rinnovo della concessione

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, **entro e non oltre il 31/12/2025**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001;

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa. In quest'ultimo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte.

Art. 6

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art.34 del RR 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art.30, comma 3 del R.R.41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Art.7

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Epilogo

Il sottoscritto Gabriele Cristofori, legale rappresentante pro-tempore della Ditta Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa, Partita I.V.A. 00305880379, con sede legale a San Giorgio di Piano in Via Centese, 5/3, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.